



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 18 DICEMBRE 2003

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 DICEMBRE 2003 - N. 7/15452 (3.1.0)
Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre
1999, n. 23. Anno 2003.

2

Anno XXXIII - N. 299 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003031)

D.g.r. 5 dicembre 2003 - n. 7/15452

(3.1.0)

Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma regionale di sviluppo della VII legislatura nonché il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2002-2004, in particolare gli obiettivi specifici:

- 6.1.1 «Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze»;
- 6.2.1 «Iniziativa a sostegno della famiglia»;
- 6.2.2 «Iniziativa di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti»;
- 6.4.1 «Azioni di integrazione sociale e culturale degli stranieri nel rispetto e valorizzazione delle diversità»;
- 6.4.2 «Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all'emarginazione»;
- 6.4.3 «Dipendenze: indirizzamento e adeguamento dei servizi con particolare attenzione alla prevenzione primaria»;
- 6.5.1 «Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili»;

Preso atto dell'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (legge finanziaria 1998), che ha istituito il Fondo per le politiche sociali, ridenominato «Fondo nazionale per le politiche sociali» (successivamente indicato come F.N.P.S.) ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e del comma 46 del medesimo articolo che, a partire dall'esercizio finanziario 1998, fa confluire sul suddetto fondo gli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di settore;

Dato atto che l'art. 37, comma 2, della l.r. 29 giugno 1998, n. 10 prevede la definizione di un contributo per interventi a favore delle famiglie nelle zone montane più disagiate;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art. 1, commi dall'1 al 15, della medesima legge;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali» in cui agli artt. 1 e 3 sono individuate le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici che dei soggetti privati ed agli artt. 6, 7, 8 e 9 sono definite rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato;

Rilevato che la legge n. 328/00, all'art. 20, comma 8, dispone la determinazione, a partire dall'anno 2002, dello stanziamento del F.N.P.S. con legge finanziaria;

Preso atto che al comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. 23 novembre 2001, n. 7069 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2001 agli ambiti distrettuali per i servizi e gli interventi sociali con la quale, sulla base degli accordi intervenuti nel 2001 con l'ANCI, sono stati individuati i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;

- d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 di ripartizione delle risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2002 agli ambiti distrettuali per i servizi e gli interventi sociali nonché di assegnazione alle Aziende sanitarie locali e al comune di Milano delle risorse destinate all'attuazione delle leggi di settore;

Viste le circolari della Direzione Famiglia e solidarietà sociale n. 7 del 29 aprile 2002 riguardante le linee guida esplicative della d.g.r. 7069/01, n. 14 del 18 novembre 2002 relativa a precisazioni in merito all'utilizzo delle «risorse indistinte» conseguenti alla d.g.r. 10803/02 e n. 18 del 6 giugno 2003 riguardante precisazioni in merito al ruolo del Dipartimento A.S.S.I. delle A.S.L., alle modalità di partecipazione del Terzo settore ed alle procedure di accreditamento per l'erogazione dei titoli sociali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 46 che:

- al comma 1, stabilisce che le risorse affluiscono al F.N.P.S. senza vincolo di destinazione;
- al comma 2, finalizza il 10% del fondo complessivo al sostegno di politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per il sostegno della natalità e per l'acquisto della prima casa;
- al comma 5, stabilisce che le risorse devono essere utilizzate dagli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, pena la revoca dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, del 18 aprile 2003, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2003, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2003, pari complessivamente a € 122.178.457,86, così ripartite:

- € 99.072.904,61 quali risorse indistinte comprendenti le risorse destinate all'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nei piani di zona *ex lege* 328/00 e delle leggi di settore afferenti il F.N.P.S.;
- € 22.781.036,25 finalizzati, ai sensi dell'art. 46 della legge 289/03 alle politiche in favore delle famiglie in particolare per il sostegno della natalità e per l'acquisto della prima casa;
- € 324.517,00 destinati ai Comuni di Cologno Monzese e di Limbiate per l'erogazione eccezionale, sino al 30 giugno 2003, dei benefici nell'ambito della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento (R.M.I.);

Dato atto che tra le risorse indistinte sono confluite le risorse afferenti al Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città pari a € 1.096.157,39 di competenza della Direzione generale Giovani, Sport e Pari opportunità;

Preso atto che, in base agli accordi tra le Direzioni Generali Famiglia e solidarietà sociale e Opere pubbliche, Politiche per la casa ed edilizia residenziale, una quota delle risorse finalizzate alle politiche in favore delle famiglie, pari a € 11.000.000,00, è destinata all'erogazione di contributi per l'acquisto della prima casa di competenza della citata Direzione generale Opere Pubbliche;

Rilevato che la Regione Lombardia ha, nel corso del 2003, ripartito alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano i finanziamenti del Fondo sociale regionale, con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12622 per complessivi € 100.027.355,00;

Richiamato l'art. 80, commi 17 e 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ridefinisce il complesso delle disposizioni di legge (leggi di settore) le cui risorse finanziarie affluiscono al F.N.P.S. a far data da 1° gennaio 2001 e stabilisce il riparto alle regioni in un'unica soluzione anche dei fondi delle leggi di settore al fine di consentire un'efficace programmazione regionale;

Convenuto, come avvenuto nel 2002, di ripartire in un'unica soluzione le risorse del F.N.P.S. per l'anno 2003 (risorse destinate ai servizi/interventi sociali previsti nei Piani di zona, alle leggi nazionali di settore e al sostegno della natalità) al fine di garantire la coerenza tra le scelte della programmazione zonale e la promozione dei progetti finanziabili dalle stesse nonché le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili;

Stabilito di dare attuazione, per l'anno 2003, agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

- a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;
- b) legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;
- e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;
- f) legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, relativamente al completo utilizzo dei residui delle assegnazioni riferite all'anno 2002;

Ritenuto di riservare in capo alla Direzione Famiglia e soli-

darietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S., pari a € 4.213.674,38, per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;

- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;

- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia;

nonché, per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali, relativi alle seguenti leggi di settore: d.P.R. 309/90, legge 285/97, d.lgs. 286/98, legge 328/00, art. 28;

Ritenuto, inoltre, di avviare un progetto regionale a favore delle persone con disabilità psichica e dei malati psichici che sono, nella categoria dello svantaggio sociale, i soggetti più esposti all'emarginazione, tenendo conto dell'impegno rilevante delle cooperative sociali di tipo B che, attraverso lo svolgimento di attività varie relativamente alla propria produzione, hanno assunto nei propri organici le persone sopra menzionate;

Considerata la necessità di proseguire il monitoraggio dei Piani di zona in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli stessi, secondo quanto disposto con d.g.r. n. 7069/01 (punto 4) confermato con la successiva d.g.r. n. 10803/2002 (punto 5, lett. i) - 70% buoni/voucher sociali - 30% potenziamento servizi - e di garantire la prosecuzione degli interventi avviati con le progettazioni riferite alle leggi di settore;

Ritenuto pertanto di ripartire le risorse del F.N.P.S. 2003 suddividendole in due fondi distinti:

- risorse «**indistinte**» destinate all'attuazione dei Piani di zona, integrate dalle risorse finalizzate al sostegno della natalità;

- risorse destinate all'attuazione delle «**leggi di settore**» da assegnare secondo le modalità specificate ai punti successivi;

Valutata inoltre la necessità di prevedere una transizione graduale nel trasferimento di competenze dalle Aziende sanitarie locali agli ambiti distrettuali, per quanto riguarda la gestione delle leggi di settore nazionali, che porti ad una programmazione integrata tra servizi/interventi sociali e progetti tenuti conto in particolare del recente avvio operativo dei Piani di zona;

Ritenuto quindi di assegnare il fondo per le leggi di settore nazionali alle Aziende sanitarie locali e al comune di Milano, per la parte di competenza, per l'anno 2003, individuando le modalità di coinvolgimento, sin da ora, degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi medesime con le modalità di cui all'allegato 3;

Preso atto che le modalità di utilizzo del F.N.P.S. per l'anno 2003, specificate nei paragrafi successivi, sono state concordate con l'ANCI e il comune di Milano nell'incontro del 28 novembre 2003, tenuto conto dei criteri di ripartizione delle risorse già utilizzati nei precedenti provvedimenti;

Stabilito di riservare a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2003:

- 1) € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni), la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

- 2) € 300.000,00 per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione del sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;

- 3) € 2.500.000,00, per riconoscere e valorizzare il ruolo sociale dell'inserimento lavorativo realizzato dalle cooperative sociali di tipo B, iscritte al relativo registro regionale, attraverso il finanziamento di progetti già avviati per persone con disabilità psichiche, con certificazione di accertamento dello stato di invalidità civile, e malati psichici, in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata dalle competenti strutture territoriali di salute mentale o comunque da queste validata, assunti al 1° luglio 2003;

Stabilito di procedere conseguentemente all'assegnazione agli ambiti distrettuali della quota del F.N.P.S. per l'anno 2003, complessivamente pari a € 65.856.193,58, relativa alle

risorse «indistinte» per l'attuazione dei Piani di zona e alle risorse per il sostegno della natalità, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle precedenti d.g.r. 7069/01 e 10803/02, con le seguenti determinazioni:

- a) riservare una quota del 5 %, pari a € 2.703.758,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso il comune di Milano e le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali;

- b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 162.225,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

- c) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse indistinte, al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 51.209.174,33;

- d) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse finalizzate alle politiche per le famiglie a sostegno della natalità, pari a € 11.781.036,25, da utilizzare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4;

Stabilito che le risorse indistinte sono assegnate agli ambiti distrettuali per il tramite delle Aziende sanitarie locali che provvederanno all'erogazione delle risorse ai medesimi entro il mese di gennaio prossimo e che, decorso tale termine, la Regione interverrà esercitando potere sostitutivo;

Stabilito per quanto riguarda le leggi nazionali e regionali di settore, sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti e nell'ottica di un progressivo trasferimento di competenze agli ambiti distrettuali, di:

- 1) confermare l'affidamento alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, dei compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati, per le leggi di settore nazionali (d.P.R. n. 309/90 - legge 45/99, legge n. 162/98, legge n. 285/97, d.lgs. n. 286/98 - legge 40/98 (compreso il cofinanziamento regionale), legge n. 328/00, art. 28) nonché per la legge regionale 23/99, art. 4, commi 4 e 5;

- 2) individuare le modalità di coinvolgimento diretto degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi di settore nazionali come specificate nell'allegato 3;

- 3) prevedere che le A.S.L., in accordo con gli ambiti distrettuali, diano ampia diffusione della disponibilità dei finanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito;

- 4) determinare i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore come specificati nell'allegato 3;

Stabilito, inoltre, di procedere alla ripartizione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, del fondo complessivo relativo alle citate leggi di settore nazionali, sulla base del valore percentuale delle assegnazioni dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2, con le seguenti modalità di utilizzo:

- 1) destinare all'attuazione di ogni legge di settore nazionale, indicata al punto 1) del paragrafo precedente, una quota di risorse pari ad almeno il 60% del budget destinato dalle A.S.L. e dal comune di Milano, nel 2002, alla medesima legge di settore;

- 2) prevedere che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 3% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per l'attuazione delle leggi di settore nazionali, per gli adempimenti posti a loro carico e l'attuazione di azioni innovative di accompagnamento al processo di programmazione territoriale;

- 3) destinare le risorse non impiegate ai sensi dei punti 1) e 2) per:

- a) promuovere nell'ambito delle aree di riferimento delle leggi di settore, servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato al potenziamento dei servizi);

- b) il finanziamento di progetti con caratteristiche di «trasversalità» relativamente alle aree d'intervento coinvolte e/o all'estensione dell'ambito territoriale interessato;

- 5) destinare le risorse regionali ex art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 all'attuazione degli interventi previsti per l'intero importo indicato nell'allegato 2;

Valutata la necessità di completare il programma degli interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, previsto dalla legge 388/2000, art. 81, av-

viato nel 2002, prevedendo che le A.S.L. e il comune di Milano che non hanno utilizzato tutte le risorse procedano, in accordo con gli ambiti distrettuali, all'esaurimento delle risorse residue a loro disposizione integrandole, eventualmente con quote delle risorse assegnate nel 2003 per le leggi di settore;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla ripartizione:

a) delle risorse indistinte e di quelle destinate alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità del F.N.P.S. per l'anno 2003, agli ambiti distrettuali, per il tramite delle A.S.L., ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1;

b) delle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali e regionali, alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;

Dato atto che gli allegati 1, 2, 3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che le risorse assegnate con il presente provvedimento sono stanziare sulle seguenti Unità previsionali di base del bilancio regionale per l'esercizio 2003:

- UPB 3.6.1.1.2.87 – capitolo 5660;
- UPB 3.6.1.4.3.93 – capitolo 5109;
- UPB 3.6.4.1.2.94 – capitolo 4954;

Dato atto, inoltre, che l'impegno e l'erogazione delle risorse avverrà con successivo decreto del Direttore generale della Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento al Sig. Giancarlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento)»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in premessa motivato;

1) di ripartire, sulla base di quanto concordato con l'ANCI e il comune di Milano nell'incontro del 28 novembre 2003, in un'unica soluzione il Fondo Nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 destinando le relative risorse ai servizi/interventi sociali previsti nei Piani di zona, all'attuazione delle leggi nazionali di settore e alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità, nonché le risorse regionali per l'attuazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 destinate all'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili, secondo le modalità stabilite nei successivi punti;

2) di dare attuazione, per l'anno 2003, agli interventi previsti dalle seguenti leggi di settore nazionali:

- a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – l. 45/99: interventi per la lotta alla droga;
- b) legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale;
- e) legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora;
- f) legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, relativamente all'utilizzo dei residui delle assegnazioni riferite all'anno 2002;

3) di riservare in capo alla Direzione Famiglia e solidarietà sociale una quota delle risorse del F.N.P.S., pari a € 4.213.674,38 per l'attuazione delle seguenti leggi di settore:

- legge 28 agosto 1998, n. 284: progetti sperimentali in favore di persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni;
- legge 388/2000, art. 80, comma 14: servizi di telefonia per persone anziane;
- legge 23 dicembre 1997, n. 451: osservatorio regionale per l'infanzia,

nonché, per garantire la prosecuzione e l'implementazione di interventi regionali, alle ulteriori leggi di settore: d.P.R. 309/90, legge 285/97, d.lgs. 286/98, legge 328/00, art. 28;

4) di riservare, inoltre, a livello regionale, nell'ambito delle risorse «indistinte» del F.N.P.S. per l'anno 2003:

- a) € 1.910.891,00 per i contributi previsti per le attività svolte dalle Province in accordo con i Comuni in merito ai minori ex ONMI (regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e l.r. 1/2000 e successive integrazioni) la cui ripartizione avverrà con apposito provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;
- b) € 300.000,00 per interventi diretti regionali destinati alla realizzazione di un sistema informativo dei servizi e degli interventi sociali;
- c) € 2.500.000,00 per la promozione di progetti di inserimento lavorativo già avviati da cooperative sociali di tipo B, iscritte nell'apposito registro regionale, a sostegno di forme di integrazione salariale per persone con disabilità psichiche con certificazione di accertamento dello stato di invalidità civile, e malati psichici, in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata dalle competenti strutture territoriali di salute mentale o comunque da queste validata, assunti al 1° luglio 2003. Le modalità e procedure per la presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali di tipo B, iscritte al relativo registro regionale, qui individuate saranno definite con successivo idoneo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale;

5) di stabilire che la valutazione dei progetti finanziati direttamente dalla Regione verrà effettuata attraverso la costituzione di un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti designati dalla Regione e dall'Associazione dei comuni;

6) di procedere all'assegnazione agli ambiti distrettuali ed al comune di Milano della quota del F.N.P.S. per l'anno 2003, complessivamente pari a € 65.856.193,58, relativa alle risorse «indistinte» per l'attuazione dei Piani di zona e alle risorse per il sostegno della natalità, utilizzando i criteri di ripartizione contenuti nelle precedenti d.g.r. 7069/01 e 10803/02, con le seguenti determinazioni:

- a) riservare una quota del 5%, pari a € 2.703.758,00, per il fondo per il riequilibrio tra gli ambiti territoriali, costituito presso il comune di Milano e le ASL, per la successiva erogazione agli ambiti distrettuali;
- b) ripartire una quota dello 0,3%, pari a € 162.225,00, da destinare agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;
- c) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse «indistinte», al netto delle riserve di cui ai precedenti punti, pari a € 51.209.174,33;
- d) confermare le finalizzazioni per l'utilizzo delle risorse «indistinte» stabilite con d.g.r. n. 7069/01 (punto 4 del deliberato) successivamente ribadite con d.g.r. n. 10803/02 (punto 5, lett. i) e specificate nelle circolari n. 7/02 e n. 14/02 e che il raggiungimento delle percentuali del 70% e del 30% di utilizzo di tali risorse deve essere ottenuto nell'arco del triennio di riferimento del piano di zona, anche attraverso una programmazione che preveda percentuali diversamente dimensionate ma coerenti con l'obiettivo finale;
- e) ripartire, per ambito distrettuale, le risorse finalizzate alle politiche per le famiglie per il sostegno della natalità, pari a € 11.781.036,25, da utilizzare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4;

7) di stabilire che le risorse indistinte assegnate agli ambiti distrettuali, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, dovranno essere erogate dalle medesime agli ambiti distrettuali entro il mese di gennaio prossimo e che, decorso tale termine, la Regione interverrà esercitando potere sostitutivo; al comune di Milano le risorse saranno erogate direttamente dalla Regione;

8) di stabilire che:

- a) alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, sono affidati i compiti derivanti dall'esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati, per le leggi di settore nazionali (d.P.R. n. 309/90 – legge 45/99, legge n. 162/98, legge n. 285/97, d.lgs. n. 286/98 – legge 40/98 (compreso il cofinanziamento regionale), legge

- n. 328/00, art. 28) nonché per la legge regionale 23/99, art. 4, commi 4 e 5;
- b) le modalità di coinvolgimento diretto degli ambiti distrettuali nella gestione delle leggi di settore nazionali sono definite nell'allegato 3;
- c) le A.S.L., in accordo con gli ambiti distrettuali, danno ampia diffusione della disponibilità dei finanziamenti al fine di garantire l'effettiva espressione delle progettualità presenti in ogni ambito distrettuale;
- d) i criteri, gli indirizzi, gli ambiti d'attuazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti per l'attuazione delle leggi di settore sono specificati nell'allegato 3;
- 9) di completare il programma degli interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari, previsto dalla legge 388/2000, art. 81, avviato nel 2002, prevedendo che le A.S.L. e il comune di Milano che non hanno utilizzato tutte le risorse procedano, in accordo con gli ambiti distrettuali, all'esaurimento delle risorse residue a loro disposizione integrandole eventualmente con quote delle risorse assegnate nel 2003 per le leggi di settore, secondo quanto indicato nell'allegato 3;
- 10) di disporre l'assegnazione alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, del fondo complessivo relativo alle citate leggi di settore nazionali, sulla base del valore percentuale delle assegnazioni dell'anno precedente, come indicato nell'allegato 2, con le seguenti modalità di utilizzo:
- a) destinare all'attuazione di ogni legge di settore nazionale, indicata alla lettera a) del punto 8), una quota di risorse pari ad almeno il 60% del budget destinato dalle A.S.L. e dal comune di Milano, nel 2002, alla medesima legge di settore;
- b) prevedere che le A.S.L. e il comune di Milano, per la parte di competenza, possono trattenere fino ad una quota del 3% del complesso delle risorse agli stessi assegnate per all'attuazione delle leggi di settore nazionali, per gli adempimenti posti a loro carico e l'attuazione di azioni innovative di accompagnamento al pro-

- cesso di programmazione territoriale come indicato nell'allegato 3;
- c) destinare le risorse non impiegate ai sensi dei punti a) e b) per:
- 1) promuovere nell'ambito delle aree di riferimento delle leggi di settore, servizi/interventi a carattere innovativo per i quali non si interviene né con le risorse del Fondo sociale regionale (destinate a servizi/interventi standardizzati) né con il 30% delle risorse indistinte del F.N.P.S. (destinato al potenziamento dei servizi);
- 2) il finanziamento di progetti con caratteristiche di «transversalità» relativamente alle aree d'intervento coinvolte e/o all'estensione dell'ambito territoriale interessato;
- d) destinare le risorse regionali ex art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 23/99 all'attuazione degli interventi previsti per l'intero importo indicato nell'allegato 2;
- 11) di procedere alla ripartizione:
- a) delle risorse «indistinte» e di quelle destinate alle politiche in favore delle famiglie per il sostegno della natalità del F.N.P.S. per l'anno 2003, agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, ed al comune di Milano, secondo i criteri e le modalità individuate nei precedenti punti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 1;
- b) delle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore nazionali e regionali, alle A.S.L. e al comune di Milano, per la parte di competenza, secondo quanto stabilito nei punti precedenti, degli importi a fianco di ciascuno indicati, così come specificato nell'allegato 2;
- 12) di dare atto gli allegati 1, 2, 3 e 4 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 13) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Segretario: Dainotti

ALLEGATO 1 ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE DELLE RISORSE INDISTINTE E DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2003

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Totale risorse per ambiti
1	BERGAMO	DISTRETTO ALTO SEBINO	164.801,67	8.624,56	37.556,91	210.983,14
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ALBINO	543.224,08	27.811,90	121.111,00	692.146,98
1	BERGAMO	DISTRETTO DI BERGAMO	834.359,62	-	189.752,88	1.024.112,50
1	BERGAMO	DISTRETTO DI DALMINE	693.776,57	-	158.716,99	852.493,56
1	BERGAMO	DISTRETTO DI GRUMELLO	237.412,10	-	52.709,35	290.121,45
1	BERGAMO	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	405.193,60	-	90.202,98	495.396,58
1	BERGAMO	DISTRETTO DI SERIATE	356.310,07	-	80.752,72	437.062,79
1	BERGAMO	DISTRETTO DI TREVIGLIO	529.775,52	-	121.209,16	650.984,68
1	BERGAMO	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	628.209,76	834,31	141.628,53	770.672,60
1	BERGAMO	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	159.409,23	8.140,23	35.447,82	202.997,28
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE BREMBANA	258.300,19	12.933,72	56.321,81	327.555,72
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	261.333,77	8.725,10	57.091,57	327.150,44
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÈ	287.201,93	8.983,73	61.677,86	357.863,52
1	BERGAMO	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	248.233,19	12.466,89	54.288,91	314.988,99
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	596.822,38	-	133.409,12	730.231,50
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	274.199,70	-	61.136,70	335.336,40
2	BRESCIA	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	308.269,81	-	68.383,57	376.653,38
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA EST	452.046,70	-	103.571,79	555.618,49
2	BRESCIA	DISTRETTO BRESCIA OVEST	455.685,88	-	103.228,23	558.914,11
2	BRESCIA	DISTRETTO DI BRESCIA	1.105.861,61	-	257.201,37	1.363.062,98
2	BRESCIA	DISTRETTO DI SALÒ	583.862,17	-	133.317,42	717.179,59
2	BRESCIA	DISTRETTO MONTE ORFANO	297.424,45	-	66.575,40	363.999,85
2	BRESCIA	DISTRETTO OGLIO OVEST	458.586,66	-	101.602,18	560.188,84
2	BRESCIA	DISTRETTO SEBINO	271.734,39	-	61.103,12	332.837,51
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE SABBIA	385.715,84	1.168,57	86.133,31	473.017,72
2	BRESCIA	DISTRETTO VALLE TROMPIA	602.912,13	-	137.100,36	740.012,49
3	COMO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	12.536,59	-	3.071,30	15.607,89
3	COMO	DISTRETTO DI CANTÙ	377.409,00	-	84.589,91	461.998,91
3	COMO	DISTRETTO DI COMO	800.800,93	-	184.137,23	984.938,16
3	COMO	DISTRETTO DI DONGO	101.129,41	-	22.687,33	123.816,74
3	COMO	DISTRETTO DI ERBA	378.370,98	-	85.924,08	464.295,06
3	COMO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	279.931,23	-	63.411,11	343.342,34

N.	ASL	DISTRETTO	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Totale risorse per ambiti
3	COMO	DISTRETTO DI MENAGGIO	206.838,08	-	45.878,35	252.716,43
3	COMO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	451.068,91	-	100.689,05	551.757,96
3	COMO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	486.520,94	-	110.468,65	596.989,59
4	CREMONA	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	215.228,68	-	47.915,12	263.143,80
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMA	824.189,38	-	187.977,01	1.012.166,39
4	CREMONA	DISTRETTO DI CREMONA	856.752,75	-	197.680,40	1.054.433,15
5	LECCO	DISTRETTO DI BELLANO	282.633,00	9.168,51	63.861,86	355.663,37
5	LECCO	DISTRETTO DI LECCO	902.492,17	-	201.398,77	1.103.890,94
5	LECCO	DISTRETTO DI MERATE	604.338,55	-	137.281,18	741.619,73
6	LODI	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO - LODI - S. ANGELO LODIGIANO	1.153.196,50	-	264.240,31	1.417.436,81
7	MANTOVA	DISTRETTO DI ASOLA	236.479,53	-	52.637,02	289.116,55
7	MANTOVA	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	311.733,82	-	71.177,19	382.911,01
7	MANTOVA	DISTRETTO DI MANTOVA	778.257,47	-	182.706,20	960.963,67
7	MANTOVA	DISTRETTO DI OSTIGLIA	261.867,88	-	59.913,60	321.781,48
7	MANTOVA	DISTRETTO DI SUZZARA	267.216,87	-	61.190,94	328.407,81
7	MANTOVA	DISTRETTO DI VIADANA	257.603,77	-	58.234,59	315.838,36
8	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO	7.059.542,29	-	1.681.015,09	8.740.557,38
9	MILANO 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	382.723,40	-	87.745,16	470.468,56
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	355.364,76	-	81.784,67	437.149,43
9	MILANO 1	DISTRETTO DI CORSICO	617.553,50	-	147.253,22	764.806,72
9	MILANO 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	1.352.430,25	-	311.097,66	1.663.527,91
9	MILANO 1	DISTRETTO DI LEGNANO	952.704,07	-	220.560,17	1.173.264,24
9	MILANO 1	DISTRETTO DI MAGENTA	620.860,70	-	143.755,71	764.616,41
9	MILANO 1	DISTRETTO DI RHO	894.349,78	-	209.560,06	1.103.909,84
10	MILANO 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	254.975,95	-	58.012,44	312.988,39
10	MILANO 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	560.374,31	-	130.459,22	690.833,53
10	MILANO 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	549.959,21	-	128.769,88	678.729,09
10	MILANO 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	406.623,33	-	94.024,67	500.648,00
10	MILANO 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	266.235,76	-	62.231,93	328.467,69
10	MILANO 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	470.142,30	-	110.839,32	580.981,62
10	MILANO 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	372.445,22	-	86.881,12	459.326,34
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	746.480,77	-	170.275,05	916.755,82
11	MILANO 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	759.062,46	-	181.450,82	940.513,28
11	MILANO 3	DISTRETTO DI COLOGNO MONZESE	439.138,18	-	103.344,47	542.482,65
11	MILANO 3	DISTRETTO DI DESIO	772.522,67	-	178.069,54	950.592,21
11	MILANO 3	DISTRETTO DI MONZA	741.231,17	-	173.161,66	914.392,83
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SEREGNO	679.667,77	-	156.636,31	836.304,08
11	MILANO 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	438.432,22	-	105.502,65	543.934,87
11	MILANO 3	DISTRETTO DI VIMERCATE - TREZZO SULL'ADDA	1.052.009,23	-	242.302,08	1.294.311,31
12	PAVIA	DISTRETTO CERTOSA	282.542,75	-	64.948,05	347.490,80
12	PAVIA	DISTRETTO DI BRONI	222.071,11	-	51.155,62	273.226,73
12	PAVIA	DISTRETTO DI CASTEGGIO	185.965,73	-	43.005,95	228.971,68
12	PAVIA	DISTRETTO DI CORTE OLONA	208.833,67	-	48.369,75	257.203,42
12	PAVIA	DISTRETTO DI GARLASCO	308.404,04	-	70.623,12	379.027,16
12	PAVIA	DISTRETTO DI MORTARA	231.595,07	-	53.034,82	284.629,89
12	PAVIA	DISTRETTO DI PAVIA	552.183,47	-	130.211,25	682.394,72
12	PAVIA	DISTRETTO DI VIGEVANO	418.812,69	-	97.770,15	516.582,84
12	PAVIA	DISTRETTO DI VOGHERA	371.559,64	-	85.617,98	457.177,62
13	SONDRIO	DISTRETTO DI BORMIO	145.960,40	7.025,94	30.595,47	183.581,81
13	SONDRIO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	142.378,12	7.186,98	31.296,78	180.861,88
13	SONDRIO	DISTRETTO DI MORBEGNO	254.587,90	12.978,81	56.518,12	324.084,83
13	SONDRIO	DISTRETTO DI SONDRIO	323.016,79	6.757,22	73.460,65	403.234,66
13	SONDRIO	DISTRETTO DI TIRANO	173.033,85	3.179,45	37.479,42	213.692,72
14	VARESE	DISTRETTO DI ARCISATE	266.722,37	-	59.907,14	326.629,51
14	VARESE	DISTRETTO DI AZZATE	270.539,41	-	60.961,05	331.500,46
14	VARESE	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	442.293,90	-	101.031,31	543.325,21
14	VARESE	DISTRETTO DI CASTELLANZA	374.943,03	-	86.576,31	461.519,34
14	VARESE	DISTRETTO DI GALLARATE	598.143,03	-	137.300,55	735.443,58
14	VARESE	DISTRETTO DI LAVENO	378.406,37	-	85.851,75	464.258,12
14	VARESE	DISTRETTO DI LUINO	300.508,21	-	67.190,18	367.698,39
14	VARESE	DISTRETTO DI SARONNO	459.891,21	-	106.076,10	565.967,31
14	VARESE	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	253.444,78	-	58.815,79	312.260,57
14	VARESE	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	357.626,41	-	82.279,33	439.905,74
14	VARESE	DISTRETTO DI TRADATE	286.983,49	-	64.924,81	351.908,30
14	VARESE	DISTRETTO DI VARESE	655.594,54	-	148.750,12	804.344,66
15	VALLECAMONICA-SEBINO	DISTRETTO VALLECAMONICA	551.043,59	26.239,08	124.249,52	701.532,19
			51.209.174,33	162.225,00	11.781.036,25	63.152.435,58

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2003
IMPORTI EROGAZIONI relativi alle RISORSE «INDISTINTE» e per il SOSTEGNO della NATALITÀ

N.	ASL	Fondo Riequilibrio ambiti territoriali (5%)	Risorse indistinte	Fondo per la montagna (0,3%)	Risorse finalizzate al sostegno della natalità	Risorse per ambiti distrettuali	TOTALE
1	BERGAMO	288.819,61	5.607.541,30	88.520,44	1.258.468,49	6.954.530,23	7.243.349,84
2	BRESCIA	301.280,15	5.793.121,72	1.168,57	1.312.762,57	7.107.052,86	7.408.333,01
3	COMO	160.847,29	3.094.606,07	-	700.857,01	3.795.463,08	3.956.310,37
4	CREMONA	99.505,27	1.896.170,81	-	433.572,53	2.329.743,34	2.429.248,61
5	LECCO	92.383,69	1.789.463,72	9.168,51	402.541,81	2.201.174,04	2.293.557,73
6	LODI	60.643,38	1.153.196,50	-	264.240,31	1.417.436,81	1.478.080,19
7	MANTOVA	111.505,19	2.113.159,34	-	485.859,54	2.599.018,88	2.710.524,07
9	MILANO 1	275.804,19	5.175.986,46	-	1.201.756,65	6.377.743,11	6.653.547,30
10	MILANO 2	154.045,25	2.880.756,08	-	671.218,58	3.551.974,66	3.706.019,91
11	MILANO 3	300.816,56	5.628.544,47	-	1.310.742,58	6.939.287,05	7.240.103,61
12	PAVIA	147.967,63	2.781.968,17	-	644.736,69	3.426.704,86	3.574.672,49
13	SONDRIO	52.636,12	1.038.977,06	37.128,40	229.350,44	1.305.455,90	1.358.092,02
14	VARESE	243.193,90	4.645.096,75	-	1.059.664,44	5.704.761,19	5.947.955,09
15	VALLECAMONICA-SEBINO	28.515,35	551.043,59	26.239,08	124.249,52	701.532,19	730.047,54
	TOTALE ASL	2.317.963,58	44.149.632,04	162.225,00	10.100.021,16	54.411.878,20	56.729.841,78
8	COMUNE DI MILANO	385.794,42	7.059.542,29	-	1.681.015,09	8.740.557,38	9.126.351,80
	TOTALI	2.703.758,00	51.209.174,33	162.225,00	11.781.036,25	63.152.435,58	65.856.193,58

ALLEGATO 2 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SETTORE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E DELL'ART. 4, C. 4 E 5, DELLA L.R. 23/99 - ANNO 2003

N.	BENEFICIARI	%	Leggi di settore nazionali (*)	Legge regionale 23/99 art. 4, c. 4 e 5 Strumenti tecnologicamente avanzati	Totale risorse assegnate 2003
1	ASL BERGAMO	11,28	4.103.779,56	226.432,61	4.330.212,17
2	ASL BRESCIA	11,39	4.143.798,69	231.965,25	4.375.763,94
3	ASL COMO	6,17	2.244.709,21	123.809,35	2.368.518,56
4	ASL CREMONA	3,82	1.389.755,14	73.249,26	1.463.004,40
5	ASL LECCO	3,50	1.273.335,86	71.054,31	1.344.390,17
6	ASL LODI	2,96	1.076.878,33	45.834,51	1.122.712,84
7	ASL MANTOVA	4,20	1.528.003,03	80.982,97	1.608.986,00
8	ASL CITTÀ DI MILANO	4,45	1.618.955,59	-	1.618.955,59
9	ASL MILANO N. 1	8,95	3.256.101,69	219.441,56	3.475.543,25
10	ASL MILANO N. 2	6,44	2.342.937,98	125.250,53	2.468.188,51
11	ASL MILANO N. 3	10,03	3.649.016,76	236.143,34	3.885.160,10
12	ASL PAVIA	4,96	1.804.498,82	105.510,91	1.910.009,73
13	ASL SONDRIO	2,58	938.630,43	40.977,34	979.607,77
14	ASLVARESE	9,85	3.583.530,91	186.912,28	3.770.443,19
15	ASL VALCAMONICA	1,44	523.886,75	22.587,85	546.474,60
16	COMUNE DI MILANO	7,98	2.903.205,76	280.156,58	3.183.362,34
	TOTALE	100,00	36.381.024,51	2.070.308,65	38.451.333,16

Nota (*) - Al Comune di Milano sono assegnate risorse per l'attuazione delle leggi:

- Legge 162/98 (Handicap grave)
- D.lgs. 286/98 (Politiche migratorie e cofin. Regionale)
- Legge 328/00 art. 28 (Persone senza fissa dimora)

All'A.S.L. della Città di Milano sono assegnate risorse per l'attuazione del d.P.R. 309/90 (Lotta alla droga)

ALLEGATO 3

MODALITÀ D'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SETTORE NAZIONALI E REGIONALI

Modalità organizzative ed operative

- Scheda a)** d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99
- Scheda b)** legge 21 maggio 1998, n. 162
- Scheda c)** legge 28 agosto 1997, n. 285
- Scheda d)** d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98
- Scheda f)** legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28
- Scheda g)** legge 388/2000, art. 81
- Scheda i)** legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4, commi 4 e 5

Tabella riepilogativa delle scadenze

MODALITÀ ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

Il processo di elaborazione del documento di programmazione territoriale delle attività progettuali dovrà tener conto delle *strategie* specificamente individuate in termini di priorità a partire dalle diverse aree di bisogno definite.

In particolare:

- dovranno essere assicurate modalità attive di coinvolgimento dei soggetti rappresentativi della comunità locale, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche dei comuni associati a livello distrettuale. È infatti attraverso i «tavoli tecnici», composti da rappresentanti tecnici delle Istituzioni e del Terzo settore a diverso titolo coinvolti nelle aree di competenza degli interventi progettuali, che si intende salvaguardare la specificità locale a partire dall'analisi dei bisogni e sulla base di obiettivi di ambito specificatamente definiti. I tavoli tecnici, nella loro conformazione, rappresentano lo strumento principale di partecipazione e di coinvolgimento in quanto è attraverso gli stessi che si intende salvaguardare la rilevanza e il grado

di priorità del livello locale. Le funzioni principali si concretizzano, pertanto, nello stabilire le priorità di intervento nelle aree di bisogno e nella scelta degli obiettivi strategici che sono la premessa per le singole azioni progettuali;

- la scelta degli obiettivi specifici deve partire dai bisogni della collettività locale e dalla valorizzazione delle risorse dell'Ambito distrettuale, piuttosto che dalla situazione della rete dei servizi esistenti, a partire dalle aree di bisogno già individuate su scala regionale.

Pertanto l'ambito distrettuale dei comuni associati svolgerà un ruolo fondamentale nell'individuazione delle priorità e nella valutazione dei bisogni congiuntamente all'ASL a garanzia della continuità delle buone prassi già avviate nel passato nonché a supporto del processo di devoluzione di competenze nei confronti dei comuni associati.

L'A.S.L. rappresenta il soggetto istituzionale che esercita la funzione amministrativa in materia, assicurando la regia dei processi istituzionali di competenza dell'ambito dei comuni associati, tenuto conto dei processi di coordinamento già esistenti, per la definizione degli strumenti e delle procedure e per la predisposizione del documento finale di programmazione territoriale.

È importante inoltre che si elaborino azioni strategiche trasversali ai singoli progetti al fine di presidiare fattori di qualità valutati di interesse per l'intero ambito territoriale di competenza.

L'elemento della trasversalità è fondamentale per aggiungere qualità alla programmazione territoriale e viene garantito stabilendo alcuni macro ambiti su cui agire, quali:

- promozione di un collegamento stabile tra gli interventi socio-assistenziali e quelli sanitari e/o socio-sanitari;
- sperimentazione di forme integrate di azioni (formazione/ricerca/intervento) in grado di rispondere alle esigenze del singolo in una logica di rete (complementarietà/sostenibilità/qualità), valorizzando tutte le risorse produttive, ambientali, culturali e familiari rappresentative di un territorio;
- potenziamento e sviluppo di strumenti e risorse per lo studio della problematica dell'esclusione sociale;
- aree di bisogno trasversali: minori stranieri, fenomeni di violenza sui minori e le donne, minori e adulti con problemi di detenzione, vittime della tratta e della prostituzione, i giovani più fragili e a rischio, ecc.;
- collegamento tra i diversi piani e programmi regionali/territoriali (piani di zona, piano strategico, progetti obiettivi ecc.);
- potenziamento degli strumenti dei tavoli tecnici finalizzati alla predisposizione delle mappe dei bisogni, dei soggetti e delle risorse ecc.;
- valorizzazione di forme di concertazione tra istituzioni e altri soggetti.

Per garantire altresì la realizzazione di progettazione integrate sia rispetto alla tipologia di interventi che ai soggetti presenti accanto all'accordo di programma è possibile l'utilizzo di altre formule rappresentative della concertazione istituzionali nonché l'azione diretta dei soggetti appartenenti al Terzo Settore, in tutte le aree di competenza.

LE PRIORITÀ E GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il documento di Programmazione territoriale delle attività progettuali

La scelta delle priorità generali d'intervento e dei suoi obiettivi strategici, si fonda sui risultati conseguiti a livello locale e tiene conto delle aree di bisogno prioritarie già individuate a livello regionale.

E, infatti, sulla base della verifica dei risultati conseguiti con l'attività programmatoria sociale e sociosanitaria precedentemente realizzata (almeno nel triennio antecedente a quello di riferimento) o in corso di realizzazione, a partire dalle singole aree di bisogno, che dovrà essere redatto un rapporto sintetico, nel quale i risultati conseguiti andranno descritti distintamente in termini di miglioramento del sistema di offerta, da un lato, e di riduzione dei fattori di disagio rilevati nel territorio dall'altro.

Analisi dei bisogni

La rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio dell'Ambito distrettuale di riferimento va effettuata partendo dalle indicazioni regionali su ogni singola area di bisogno, approfondendone la rilevanza ed il grado di priorità a livello locale.

L'analisi dei bisogni deve essere completata, tutte le volte che ciò è possibile, con indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati a facilitare la successiva verifica sul raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni singola azione progettuale e della programmazione territoriale più in generale.

Analisi dell'offerta esistente

L'analisi dell'offerta deve prendere in considerazione l'insieme delle diverse risorse presenti attualmente sul territorio, in termini di progettazioni in corso, tenendo conto della suddivisione operata sulla singola area di bisogno nonché della valutazione in ordine alla distribuzione dell'offerta nel territorio dell'ambito stesso ed alla congruenza con i bisogni da fronteggiare.

L'individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici trova esplicita formalizzazione nel definito documento di programmazione territoriale delle attività progettuali.

Per quanto attiene l'aspetto documentale si richiede la compilazione di una scheda per ciascuna area di bisogno, sulla base delle informazioni previste e contenute nelle schede regionali in allegato.

La definizione di questi obiettivi va, altresì, accompagnata dalla individuazione degli indicatori e dei risultati attesi.

LE RISORSE FINANZIARIE

Nell'impostazione delle ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie a livello locale vanno tenuti presenti l'impiego di una quota di risorse disponibile per l'attuazione di azioni innovative di sviluppo e di sostegno al processo programmatorio stesso.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70% delle spese effettivamente sostenute ed erogate in due tranches la prima a seguito dell'assenso al progetto, la seconda alla realizzazione dei risultati previsti.

I progetti presentati:

- possono essere di durata annuale, biennale o triennale;
- devono avviarsi entro tre mesi dall'approvazione;
- devono prevedere il collegamento con i servizi territoriali;
- non possono usufruire di altri finanziamenti regionali a valere sullo stesso progetto, devono inoltre indicare:
 - il responsabile del progetto;
 - il numero dei destinatari;
 - gli eventuali altri partner coinvolti nella realizzazione del progetto;
 - l'ambito territoriale di realizzazione;
 - il personale coinvolto, i costi previsti per le singole figure professionali impiegate nella realizzazione del progetto, nonché gli eventuali altri costi generali (attrezzature, costi di gestione ecc.).

Il quadro generale delle risorse è rappresentato dalla quota a carico dell'esercizio finanziario 2003 nonché dai residui derivanti dalla gestione dei progetti delle precedenti annualità, per i quali dovrà essere garantito il vincolo alla realizzazione di progetti di intervento specifici per l'area di competenza.

Il documento di programmazione territoriale delle attività progettuali dovrà essere completato con la descrizione dei criteri utilizzati per la ripartizione del budget teorico assegnato per ciascuna area di bisogno e tenuto conto delle priorità in essa definite.

LE PROCEDURE

Il documento di programmazione territoriale dovrà essere formalmente approvato in sede di **Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci** e fatto oggetto di provvedimento deliberativo di presa d'atto in sede A.S.L. nonché inviato alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 15 febbraio 2004**.

Il comune di Milano, una volta assunto il provvedimento di approvazione del documento di programmazione territoriale per quanto di competenza, provvederà ad inviarlo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale **entro il 15 febbraio 2004**.

I provvedimenti successivi di approvazione delle graduatorie dovranno essere trasmessi nei termini indicati nelle rispettive schede d'area.

SCHEDA A)

D.P.R. 309/90 – Legge 45/99
INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA DROGA

1. SOGGETTI

Le A.S.L., nell'ambito delle proprie competenze a rilevanza socio-sanitaria, secondo quanto disposto dall'art. 113 del d.P.R. 309/90.

Le Province, i Comuni e loro consorzi, le comunità montane, nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 114 del d.P.R. 309/90.

Gli enti del privato sociale in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento secondo quanto disposto dalla d.g.r. 7 aprile 2003 n. 7/12621, per la realizzazione di progetti ed interventi che, anche in via non esclusiva, prevedono l'esecuzione di attività e prestazioni in essa regolamentate.

Gli enti e le associazioni che svolgono senza fine di lucro, nonché cooperative sociali e loro consorzi, secondo il disposto degli artt. 115 e 116 del d.P.R. 309/90.

2. OBIETTIVI

In relazione ai bisogni e alle priorità che a livello locale vengono individuati in ciascun ambito di intervento, gli interventi progettuali dovranno perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- promozione di un collegamento stabile tra gli strumenti di natura socioassistenziale e gli interventi sanitari e/o socio-sanitari;
- razionalizzazione e sviluppo della rete dei servizi attraverso percorsi progettuali ed interventi;
- aumento e miglioramento del grado di fruizione degli interventi e delle prestazioni da parte dei soggetti con problematiche di uso e abuso di sostanze illecite e lecite;
- miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla rete dei servizi attraverso percorsi progettuali ed interventi mirati;
- pianificazione e sviluppo di progetti di miglioramento, con obiettivi chiari e definiti, a fronte di dati emersi dalla verifica dei risultati e informazioni raccolte dal personale e dagli utenti;
- miglioramento del livello di conoscenza del fenomeno dipendenze e delle sue caratteristiche;
- pianificazione della diffusione delle informazioni;
- avvio di specifiche programmi in collaborazione con i diversi enti e istituzioni impegnati prevedendo anche specifici interventi rivolti a particolari categorie di popolazione (minori, detenuti ecc.) e a supporto dei diversi contesti (carcere, strada, territorio ecc.).

3. AMBITI DI INTERVENTO**Area prevenzione**

Gli interventi sono riferiti ai comportamenti di abuso, dipendenza ed uso dannoso di sostanze, sia illegali che legali; devono essere svolti in accordo e collaborazione con altre aree e finalizzati sia a scoraggiare l'iniziazione alle droghe che alla riduzione delle conseguente negative dell'abuso, sia a livello sanitario che sociale, tenuto conto in particolare di contesti specifici, quali gruppi adolescenziali, ambiti ricreativi ecc.

Area riduzione danno e trattamento

Tutela della salute globalmente intesa e contenimento dei fenomeni di esclusione sociale, con particolare attenzione alle funzioni di pronta accoglienza e bassa soglia.

Creazione e sviluppo di strategie per il contatto e la presa in carico dei giovani assuntori e alle nuove modalità di contatto e di consumo.

Promozione di interventi flessibili e modulari per la promozione di un sistema di intervento in grado di offrire a tutte le persone con comportamenti di dipendenza tutte le prestazioni di cura e riabilitazione riconosciute valide, con particolare attenzione all'area dell'accoglienza e del trattamento specialistico.

Area reinserimento

Realizzazione di una rete territoriale in grado di favorire l'integrazione sociale e mantenere lo stato di salute della persona, tenuto conto in particolare dell'esistenza di situazioni

complesse e multiproblematiche, sia propedeutiche all'inserimento lavorativo e di collocamento al lavoro che in materia abitativa.

Nel caso specifico, poi, della presentazione di proposte progettuali a carattere sperimentale/trasversale, occorrerà tener conto, a livello locale, di alcune scelte tematiche, su cui focalizzare le attività, come qui di seguito indicate:

- **Gruppi a rischio particolari**

Si evidenzia la necessità di strategie di prevenzione differenziate a seconda del sesso, dello specifico ambiente culturale ed etnico di provenienza e di strutture atte a far fronte alle specifiche necessità di trattamento delle donne (maternità, violenza sessuale, prostituzione ecc.). Risultano, inoltre, sempre più significative nell'ambito di prevenzione e cura le iniziative a favore di figli di soggetti con problematiche di dipendenza.

- **Intervento tempestivo e gruppi a rischio**

Va crescendo sempre di più l'attenzione per la riduzione del rischio nei gruppi che iniziano a consumare sostanze di diversa natura, in particolare nelle scuole e in tutti i luoghi di aggregazione giovanile.

- **Sostanze lecite**

Per quanto riguarda l'abuso di alcol e di prodotti farmaceutici, occorre intraprendere sforzi preventivi in materia di informazione. Istruzione e formazione destinate alle persone a rischio e ad ambienti specifici quali gli istituti di istruzione e il luogo di lavoro, considerando soprattutto l'aspetto del comportamento dipendente e non, esclusivamente, le singole patologie.

- **Tossicodipendenti detenuti**

Le attività del settore suscettibili di essere prese in considerazione comprendono, in particolare, lo sviluppo di progetti di riduzione dei rischi nelle prigioni tenendo conto dei provvedimenti già applicati nella collettività e azioni di consolidamento dei collegamenti fra i servizi disponibili nella collettività e i programmi in seno alle prigioni, in particolare per quanto relativo ai percorsi alternativi e di custodia attenuata.

4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

Per quanto attiene alle modalità operative ed organizzative si fa esplicito riferimento a quanto stabilito nella ex d.g.r. 24 maggio 2001, n. 7/4768 «Linee guida per la valutazione ed il finanziamento di progetti ed interventi nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite» e nel provvedimento di ripartizione del Fondo per le politiche sociali ex d.g.r. 24 ottobre 2002 n. 7/10803.

Nello specifico si segnalano alcuni elementi ritenuti utili per una maggiore funzionalità dei processi in corso e degli interventi avviati:

- adeguato dimensionamento territoriale dei progetti;
- continuazione di progetti in corso che hanno avuto un impatto significativo sul territorio in termini di destinatari e risultati prodotti;
- adozione di modelli di intervento pluri target;
- sviluppo di processi di monitoraggio e valutazione sia in termini di organizzativi che gestionali;
- superamento delle disomogeneità.

5. SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L., dove ha sede il Referente Progetti, appositamente nominato, **entro il 30 aprile 2004**.

Le A.S.L. sono tenute ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. dovranno presentare un primo consuntivo, sulla base della banca dati esistente, **entro il 15 luglio 2004**.

Successivamente i dati contenuti nella banca dati, costituiti dall'iter previsto per il monitoraggio, dovranno, improrogabilmente, pervenire in sede regionale, entro il mese successivo allo scadere di ciascun trimestre.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. medesime, saranno tenute a fornire i dati di spesa complessivi, secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti.

SCHEDA B)
Legge 162/98
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE
DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE
1. SOGGETTI

Possono presentare i progetti: Enti Locali, Organismi del privato sociale, con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela delle persone disabili.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le A.S.L.

Sarà conferito maggior valore ai progetti presentati da partner territoriali cioè formati da almeno due soggetti che insieme partecipano alla realizzazione del progetto personalizzato e che operano anche attraverso un meccanismo di co-finanziamento.

2. OBIETTIVI

Finanziare iniziative di sostegno e accompagnamento, attraverso progetti personalizzati, a favore di persone disabili gravi di età compresa, prioritariamente, nella fascia 15-64 anni.

3. AMBITI DI INTERVENTO

Le **tipologie di intervento** per le quali sono predisposti i progetti personalizzati sono:

- attività di sostegno alla persona disabile ed alla sua famiglia mediante interventi di servizio di assistenza domiciliare specifici, in forma indiretta (**solo in assenza di attivazione del buono sociale**), realizzati sia presso la dimora familiare sia in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;
- percorsi di «accompagnamento» sia della persona disabile, sia della sua famiglia che promuovano forme di emancipazione della persona disabile dal contesto familiare; questo percorso può riguardare anche persone disabili che vivono già autonomamente e che hanno come obiettivo la propria e totale indipendenza;
- interventi di sollievo alle famiglie di persone disabili, realizzati attraverso l'accoglienza della persona presso strutture residenziali esistenti, nonché presso strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;
- interventi di «avvicinamento alla residenzialità» in una prospettiva di distacco dal nucleo familiare da realizzare attraverso l'utilizzo di strutture residenziali e/o comunitarie;
- prestazioni assistenziali aggiuntive rese all'interno delle comunità alloggio finalizzate al miglioramento della qualità di vita.

Sono esclusi dai finanziamenti di cui alla presente legge gli interventi già sostenuti da altre provvidenze, nonché le prestazioni assistenziali a favore di disabili in situazione di particolare gravità, ospiti di centri socio-educativi, che determinano un costo aggiuntivo del servizio.

Non sono ammissibili inoltre progetti che:

- sono rivolti ad utenti dei servizi psichiatrici territoriali;
- prevedono attività riconducibili alla normale assistenza scolastica;
- prevedono interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es. Assistenza domiciliare integrata).

Le persone disabili gravi destinatarie dei progetti sono prioritariamente quelle dai **15 ai 64 anni**, ma **in casi eccezionali**, adeguatamente documentati, **sono ammissibili** a finanziamento anche progetti rivolti a persone:

- con grave disabilità ed età inferiore ai 15 anni, compresi gli utenti in età evolutiva di centri socio-educativi per piccoli;
- con grave disabilità (ad es. sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, ecc.) ed età superiore ai 64 anni;
- affette da sindrome autistica o da morbo di Alzheimer ed età fino ai 64 anni.

4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

Nella programmazione territoriale le ASL, il comune di Milano insieme agli ambiti territoriali, promuoveranno e valorizzeranno i progetti presentati da partenariati locali, orga-

nizzati e partecipati anche attraverso meccanismi di co-finanziamento.

I progetti sono presentati alle ASL ed al comune di Milano dagli Enti Locali e dagli Organismi di privato sociale, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere coerenti agli ambiti di intervento indicati e pianificati dalle ASL e dal comune di Milano in accordo con gli ambiti territoriali;
- essere corredati dai programmi individualizzati relativi ad ogni persona per la quale è proposto il progetto;
- essere dimostrato lo stato di grave disabilità della persona e comunque, la grave disabilità è documentata dalla certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992 o, in attesa di questa, da una certificazione di invalidità civile corredata da documentazione diagnostico-clinica oppure da una certificazione valutativa da parte dell'équipe pluri specialistica della ASL di competenza;
- non essere, da parte del soggetto beneficiario, titolare di **Buono o Voucher sociale**.

La quota di finanziamento ammissibile è fino ad un massimo del 70% del costo totale del progetto.

Per i progetti di assistenza domiciliare indiretta (non già titolari di buono o voucher sociale) e di percorsi di accompagnamento finalizzati ad un traguardo di vita indipendente il **tetto massimo di spesa ammissibile** è pari a **10.600 euro**.

SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. e al comune di Milano, **entro il 30 aprile 2004**.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 15 luglio 2004**.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. e il comune di Milano, saranno tenuti a fornire i dati di spesa complessivi, secondo specifica strumentazione.

SCHEDA C)
Legge 285/97
PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
E OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
1. SOGGETTI

Enti Locali con partecipazione di Terzo settore, agenzie educative, ASL, Centro giustizia minorile (attraverso protocolli d'intesa, convenzioni).

Organismi di privato sociale che operino a favore dei minori.

2. OBIETTIVI

- Messa a regime dei progetti sviluppati nella II triennialità;
- potenziamento e/o sviluppo dei servizi a favore dei minori;
- avvio di eventuali nuovi progetti (promossi da enti locali o dal privato sociale) rivolti ai minori e ritenuti particolarmente significativi per il territorio e per i quali non interviene né il fondo sociale regionale né il fondo indistinto.

3. AMBITI D'INTERVENTO

- Azioni di sostegno alla famiglia con minori;
- prevenzione abuso;
- protagonismo dei minori;
- promozione risorse comunità locale;
- promozione diritti infanzia e adolescenza;
- sostegno dei nuclei familiari con bambini disabili o affetti da patologia;
- integrazione minori stranieri.

4. CRITERI

Le risorse assegnate con la presente deliberazione sono, come indicato negli obiettivi, prioritariamente finalizzate a

garantire la messa a regime degli interventi derivanti dai progetti realizzati nel secondo triennio di attuazione della legge 285/97 al fine di garantirne la continuità inserendoli a pieno titolo nella programmazione zonale.

La messa a regime dovrà avvenire secondo i criteri sotto esplicitati:

- progetti «innovativi» cioè quei progetti che hanno realizzato unità d'offerta non ricomprese nell'attuale sistema regionale standardizzato dal Piano Socio Assistenziale, che quindi ampliano la gamma delle risposte offerte, che sono riproducibili sul territorio, che rispondono a bisogni diffusi e quindi sono in grado di rivolgersi ad una molteplicità di destinatari;
- progetti che sono intervenuti sulle unità d'offerta esistenti diversificando le risposte in relazione ai bisogni dell'utenza e alle esigenze delle famiglie (es. maggiore flessibilità in termini di fruibilità del servizio, orari diversificati, progetti individualizzati ecc.);
- progetti che hanno avuto un impatto significativo sul territorio sia in termini di destinatari che di risultati prodotti.

I progetti messi a regime dovranno essere ricompresi nella programmazione zonale.

Secondariamente alla messa a regime degli interventi l'assegnazione potrà essere utilizzata per avviare nuove unità d'offerta o incrementare le quote di contributo di unità d'offerta già consolidate a favore dei minori, attraverso l'integrazione del fondo autonomo regionale (ex cir. 4) con approvazione conferenza Sindaci all'atto di predisposizione della nuova circ. 4.

L'avvio di eventuali nuovi progetti (promossi da enti locali o dal privato sociale) rivolti ai minori e ritenuti particolarmente significativi per il territorio e per i quali non interviene né il fondo sociale regionale né il fondo indistinto, in particolare:

- progetti rivolti alle fasce più deboli della popolazione minorile e delle loro famiglie quali i minori stranieri non accompagnati e i minori sottoposti a provvedimento penale;
- progetti volti a favorire la chiusura degli Istituti o la loro riconversione in comunità familiari o di tipo familiare in attuazione dell'art. 2, comma. 4, della legge 149/01;
- progetti, realizzati in collaborazione con i servizi territoriali (ente locale per la competenza sociale, ASL per la competenza socio sanitaria) volti a promuovere l'affido e ad aumentare la percentuale di affidamenti consensuali prevedendo la contestuale presa in carico della famiglia di origine;
- progetti propedeutici alla preparazione delle coppie aspiranti l'adozione in attuazione della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14043 «Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del Protocollo operativo coordinato, ai sensi della legge n. 476/98, approvato con d.g.r. 29 dicembre 2000, n. 2992». Tali progetti dovranno essere volti a realizzare iniziative/campagne di informazione secondo i contenuti previsti dalla citata d.g.r. n. 14043/03, e/o specifici incontri di preparazione delle coppie esplicitamente mirati a realizzare i contenuti previsti dal I modulo delle linee guida di cui alla citata d.g.r.

Nell'ambito delle risorse destinate all'attuazione della legge 285/97, le A.S.L. potranno tendenzialmente riservare alla messa a regime dei progetti il 60% del budget, mentre il restante 40% potrà essere suddiviso tra il potenziamento e sviluppo dei servizi di cui alla circ. 4 e la nuova progettazione.

5. SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. **entro il 30 aprile 2004**.

Le A.S.L. sono tenute ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 15 luglio 2004**.

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. medesime, saranno tenute a fornire i dati di spesa complessivi, secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti.

SCHEDA D)

D.lgs. 286/98 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE E COFINANZIAMENTO REGIONALE

1. SOGGETTI

Possono presentare i progetti: gli Enti Locali: province, comuni singoli o associati; le Comunità Montane, gli enti e le associazioni iscritte al registro nazionale (ex art. 52 del d.P.R. 394/99 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» secondo quanto disposto dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero». e successive modificazioni derivanti dalla legge 30 luglio 2002, n. 1998 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»)

2. OBIETTIVI

Promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese attraverso un processo di non discriminazione che tende a valorizzare i principi fondamentali della persona legati ai diritti umani, alla dignità della persona, alla tutela dell'infanzia e al rispetto delle norme giuridiche. Garantire ai cittadini stranieri, non comunitari, regolarmente presenti sul territorio la partecipazione alla vita sociale e l'accesso ai servizi pubblici.

3. AMBITI DI INTERVENTO

Gli ambiti di intervento da sviluppare sono:

- consolidare e dare più organicità agli interventi preesistenti, garantendo la loro appropriatezza e la loro adeguatezza ai bisogni del territorio;
- evidenziare i bisogni delle singole realtà locali sia a livello quantitativo sia qualitativo;
- promuovere interventi e progetti anche in via sperimentale, in grado di intervenire verso nuovi bisogni e aprire nuovi fronti di soddisfazione;
- organizzare su scala territoriale l'erogazione di prestazioni e servizi, in modo da contrastare gli squilibri interni agli ambiti medesimi ed evitare diseconomie oppure evitare di non erogare prestazioni.

Nello specifico delle priorità di intervento dovranno essere garantiti i progetti a valenza sovrastrutturale che abbiano impatto regionale in particolare per quanto attiene le seguenti categorie:

- a) progetti derivanti da sperimentazioni regionali che garantiscono la qualificazione di servizi nei settori più sollecitati dalla domanda di integrazione;
- b) progetti volti a proseguire o incentivare interventi a carattere complementare alle azioni regionali in particolare per quanto attiene agli strumenti ed i servizi di rilevazione dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione.

4. CRITERI

Per quanto attiene alle modalità operative ed organizzative si fa esplicito riferimento a quanto definito dalla d.g.r. n. 6261 dell'1 ottobre 2001 «Attuazione programma regionale degli interventi concernenti l'immigrazione - Anno 2001» e nel provvedimento di ripartizione del Fondo per le politiche sociali ex d.g.r. 24 ottobre 2002 n. 7/10803, relativamente alla definizione degli obiettivi, delle aree di intervento e della tipologia di progetti nonché alla loro formulazione, alle modalità di attuazione e gestione, alla definizione dei criteri di riparto e all'erogazioni dei contributi medesimi.

5. SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati alle Aziende A.S.L. e al comune di Milano, **entro il 30 aprile 2004**.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, sulla base della banca dati informatizzata *Migra*, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo, **entro il 15 luglio 2004**.

SCHEDE E)

**Legge 328/2000 art. 28
INTERVENTI A FAVORE
DI PERSONE IN SITUAZIONI
DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA**

1. SOGGETTI

I Comuni, le Province per quanto di competenza, il Terzo Settore, e le IPAB.

2. OBIETTIVI

- La conoscenza del problema nei suoi aspetti fondamentali: natura, dimensioni e caratteristiche, la percezione e la descrizione dei bisogni.
- La valutazione degli interventi: quali risposte a tali bisogni vengono attivate, secondo quali modalità, chi se ne fa carico.
- La formazione degli operatori/volontari: la proposta di nuova cultura di intervento e approccio al problema il cui risultato è volto al miglioramento delle condizioni di vita della persona mediante sinergia delle maggiori forze in campo.
- La cooperazione tra interventi pubblici e privati quale riconoscimento della multidimensionalità della problematica delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora, in un'ottica di intervento globale volto a correggere e a rimuovere le cause che la determinano.
- L'ascolto e l'accoglienza.
- La formulazione di progetti di intervento mirati e personalizzati, con particolare attenzione alla risposta del bisogno alloggiativo, che costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.
- Il reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

3. AMBITI DI INTERVENTO**CENTRI DI ASCOLTO POLIVALENTI E INTERVENTI DI EDUCATIVA DI STRADA**

Obiettivi: primo contatto e aggancio e prima risposta in termini di informazione e orientamento alle richieste di beni di prima necessità che facilitino l'avvio di percorsi individualizzati da realizzare attraverso micro progetti collocati in un quadro più generale di recupero.

Azioni: devono essere coperte più aree il bisogno attraverso l'attivazione di interventi progettati e realizzati con la collaborazione delle diverse Associazioni presenti sul territorio per l'offerta di:

- **interventi di strada:** sono necessari interventi di **educativa di strada** nei luoghi e contesti frequentati dai soggetti senza dimora (stazioni ferroviarie, giardini pubblici, mense per indigenti, strade e piazze del centro) finalizzati a costruire una relazione che permetta di costruire un **ponte** tra i soggetti interessati e i servizi sociali;
- **ascolto**
- **informazione e orientamento** alle richieste di **beni di prima necessità**;
- **informazione e orientamento** verso i **servizi** (dormitori, mense, guardaroba);
- **informazioni e contatti con i servizi di riferimento sociale** (circoscrizioni, centri di accoglienza, assistenti sociali);
- **informazioni e orientamento per la ricerca di lavoro e casa.**

ABITAZIONE, ACCOGLIENZA ABITATIVA

Obiettivi: reinserimento abitativo; la risposta al bisogno alloggiativo costituisce una premessa indispensabile per la progettazione di un percorso di reinserimento sociale.

Azioni: potenziamento degli alloggi a protezione sociale e di servizi per l'accoglienza notturna (soprattutto dell'accoglienza di II e di III livello); nella progettazione di questi interventi è necessario porre attenzione alla necessità di interventi che, oltre ad offrire una risposta alloggiativa, prevedano un supporto educativo finalizzato al recupero dell'autonomia nella gestione della casa e nelle attività sociali.

LAVORO

Obiettivi: reinserimento lavorativo attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

Azioni: promozione di interventi da parte degli Enti locali finalizzati al reinserimento lavorativo (orientamento, formazione, inserimento) in collaborazione con le Agenzie presenti sul territorio.

I progetti di reinserimento lavorativo devono essere progressivi ed individualizzati e costruiti in collaborazione tra operatori sociali e i soggetti interessati; questi ultimi devono rendersi disponibili a seguire un percorso volto a costruire le condizioni per la sua fuoriuscita dallo stato di emarginazione o di indigenza. Tale percorso può prevedere obiettivi e percorsi differenziati quali:

- a) **programmi di inserimento lavorativo** attraverso tirocini lavorativi o affidamento a Cooperative sociali;
- b) **programmi formativi** finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro che favoriscano, attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali e lo sviluppo della espressività e creatività individuale, la ricostruzione di una propria identità professionale; i progetti formativi dovranno prevedere forme di sostegno e di accompagnamento individuale durante il percorso per facilitare l'apprendimento delle nuove capacità, tecniche e relazionali, necessarie.

4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

Per quanto attiene criteri di presentazione progetti, indicazioni operative, destinatari degli interventi, indirizzi e procedure - vige quanto stabilito dalla d.g.r. 1° ottobre 2001, n. 7/6262 «Linee guida per la presentazione progetti ed il riparto dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore di persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora» e nel provvedimento di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali ex d.g.r. 24 ottobre 2002 n. 7/10803.

Nello specifico si segnalano alcuni elementi ritenuti utili per una maggiore funzionalità dei progetti in corso e degli interventi avviati:

- adeguato dimensionamento territoriale dei progetti;
- attivazione di iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete tra interventi nuovi ed esistenti, tra soggetti istituzionali, tra attività e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato;
- integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo;
- previsione di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;
- integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardano specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, ma che possono utilmente raccordarsi al fine di favorire e agevolare un loro reinserimento sociale;
- indicazione degli strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati.

I progetti dovranno essere presentati, utilizzando esclusivamente il modulo (scheda di presentazione) già in uso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente. La mancata utilizzazione del modulo sarà motivo di esclusione dal piano di ripartizione.

5. SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L. e al comune di Milano, dove ha sede il Referente Progetti, appositamente nominato, **entro il 30 aprile 2004.**

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 15 luglio 2004.**

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del previsto documento di programmazione territoriale, le A.S.L. e il comune di Milano saranno tenuti a fornire i dati di spesa complessivi, sulla base delle rilevazioni semestralmente avviate per singolo intervento progettuale e secondo la strumentazione già adottata negli scorsi procedimenti indicante:

- il numero delle persone assistite in un arco di tempo definito, distinte per sesso e per età, almeno indicativa e la documentazione che attesta la realizzazione degli interventi;

- la descrizione dei servizi offerti, degli eventuali percorsi suggeriti o promossi, del numero di persone inserite nei vari percorsi di reinserimento;
- la descrizione analitica, in termini finanziari e di risorse umane, delle risorse impiegate.

SCHEDA F)

**Legge 388/00 art. 81
INIZIATIVE PER SOGGETTI
CON GRAVE HANDICAP
PRIVI DELL'ASSISTENZA DEI FAMILIARI**

1. SOGGETTI

Possono presentare i progetti: Onlus, Cooperative, Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, tutti con diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela di persone con grave handicap.

La comprovata esperienza è dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,
- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.

2. OBIETTIVI

Considerata l'importanza che rivestono, in termini di politiche sociali a breve, medio e lungo termine, gli interventi anche strutturali a favore di soggetti disabili gravi che non hanno o in prospettiva non avranno più l'assistenza dei familiari. Questa considerazione ha alla base le seguenti determinazioni:

- **allungamento della vita;**
- **debole programmazione** negli anni precedenti, di interventi strutturali rivolti a persone disabili particolarmente soggette a fragilità (esempio genitore anziano con figlio disabile, disabile adulto privo di sostegno familiare, madre sola con figlio disabile, ecc. ...);
- **continuità agli interventi** già posti in essere dalla Regione ed in via di realizzazione in alcuni territori;
- **rispondere** in maniera organica alle istanze che le famiglie dei disabili incessantemente e preventivamente rivolgono ai programmatori territoriali.

L'obiettivo prioritario è stabilito nel finanziare la realizzazione di nuove strutture di residenzialità alternativa a quelle di lungoassistenza (es. alloggi protetti, mini alloggi, convivenze assistite, etc.) destinate all'accoglienza di persone gravemente compromesse, prive dell'assistenza dei familiari.

Il concetto di «privi dell'assistenza dei familiari» va inteso sia come mancanza dei familiari sia come impossibilità dei familiari ad essere risorsa assistenziale (lontananza, incapacità, invalidità, etc.).

Le strutture devono avere dimensioni adeguate e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione.

I progetti dovranno essere inseriti nella programmazione zonale degli ambiti territoriali.

3. AMBITI DI INTERVENTO

I progetti riguardano i seguenti ambiti di intervento:

- acquisto, e/o ristrutturazione di immobili;
- locazione di immobili;
- acquisto e messa in opera delle attrezzature, degli arredi e degli impianti;
- attività gestionali assistenziali, di tutela e di sostegno riferite al solo primo anno di attività.

Sono finanziabili anche le nuove costruzioni quando la pianificazione dell'intervento ne preveda la conclusione entro 18 mesi dall'ammissione al finanziamento.

4. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PROGETTI

Si segnalano qui di seguito alcuni elementi ritenuti utili per una maggiore funzionalità dei progetti in corso e degli interventi avviati:

- creazione di partnership di sviluppo locale, con il coinvolgimento operativo, seppur a differente titolo, di tutti i soggetti del territorio - Enti locali, associazioni, cooperative, fondazioni, ecc. - che in maniera diversificata si oc-

cupano di persone disabili e/o che attengono alla disabilità;

- adesione alla partnership di sviluppo locale anche tramite il meccanismo di cofinanziamento, al fine di rafforzare la coresponsabilità e la partecipazione attiva di ogni singolo ente partecipante la partnership nella realizzazione del progetto;
- coinvolgimento attivo dei soggetti beneficiari (persone disabili e le loro famiglie) del progetto fin dalle prime fasi di programmazione del progetto.

In questa logica di progettazione territoriale le A.S.L. e il comune di Milano potrebbero svolgere un ruolo di formazione e sviluppo dei partenariati coinvolgendo un maggior numero di soggetti sia pubblici sia privati del territorio interessato.

Il contributo è concesso nella misura massima del 70 % dell'importo del progetto.

Il contributo, riferito ad una singola unità abitativa per non meno di 2 persone, non deve superare:

- 150.000 euro per progetti di acquisto e/o di ristrutturazione,
- 10.000 euro per contratti di locazione, a copertura del primo anno di attività,
- 30.000 euro per acquisto e messa in opera delle attrezzature, degli arredi e degli impianti,
- 20.000 euro per avvio attività gestionale.

Il contributo complessivo per unità abitativa per non meno di 2 persone non deve superare i 200.000 euro.

Il contributo per la realizzazione del progetto, *comprensivo di più unità abitative*, è fissato nel limite massimo di 1.033.000 euro.

Il contributo è concesso in due tranches, la prima (80%) a seguito dell'assenso regionale del piano, il saldo (20%) alla fine del primo anno di attività.

Il contributo viene revocato, totalmente, nei casi di non avvio del progetto entro i termini prefissati ovvero, parzialmente, nel caso di non conclusione delle attività gestionali del primo anno.

I progetti presentati, saranno valutati in base ai seguenti criteri:

- qualità del progetto sotto gli aspetti tecnico, operativo ed economico;
- collegamento del progetto alla rete dei servizi sociali, sanitari, formativi già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave;
- tempi di realizzazione
- compartecipazione finanziaria dei proponenti il progetto;
- coinvolgimento, anche finanziario, di altri soggetti nella realizzazione;
- garanzia di continuità del progetto anche attraverso il sostegno parziale degli oneri.

Sull'immobile, *costruito e/o ristrutturato* dovrà essere costituito, ai sensi dell'art. 4, commi 87 e 88, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, vincolo ventennale di destinazione d'uso da trascrivere sui registri immobiliari per gli obiettivi della presente legge.

I progetti devono contenere una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed essere corredati di adeguata documentazione attestante i costi di gestione e la relativa copertura anche per gli anni successivi.

Nel valutare l'ammissibilità dei progetti e nel definire quindi i piani di assegnazione dei contributi, le ASL e il comune di Milano dovranno tenere conto della coerenza dei progetti stessi con i bisogni rilevati, valutando la facilità d'accesso e l'equa distribuzione territoriale.

SCADENZE

I singoli percorsi progettuali dovranno essere presentati nei rispettivi ambiti territoriali, alle A.S.L., **entro il 30 aprile 2004.**

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti ad approvare, entro il **30 maggio 2004**, le risultanze dell'istruttoria dei progetti, inviando il relativo provvedimento alla Direzione generale Famiglia e solidarietà sociale.

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un primo consuntivo **entro il 15 luglio 2004.**

Al termine dell'annualità e nell'ambito del previsto stato di attuazione del piano territoriale, le A.S.L. e il comune di Milano, saranno tenuti a fornire i dati di spesa complessivi, secondo specifica strumentazione.

Le attività ammesse al finanziamento devono essere comunque ultimate entro e non oltre due anni dall'erogazione del contributo.

SCHEDA G)

Legge regionale 23/99 – art. 4, commi 4 e 5
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
DI PERSONE CON DISABILITÀ O AL SINGOLO
SOGGETTO DISABILE PER L'ACQUISTO
DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

1. SOGGETTI

Possono presentare domanda le persone disabili, in famiglia o sole, con età compresa, prioritariamente, nella fascia 0-64 anni.

2. OBIETTIVI

Erogare contributi per l'acquisto di «strumenti tecnologicamente avanzati», dispositivi o servizi, basati su moderne tecnologie, atti a compensare limitazioni funzionali sul piano motorio, visivo, uditivo, intellettuale e del linguaggio, facilitare l'autonomia e mettere in grado le persone disabili di esprimere al meglio le proprie potenzialità.

3. AMBITI DI INTERVENTO

Sono ammessi dispositivi o servizi a contenuto tecnologico che:

- rientrano nel concetto di «ausilio» quale definito dallo standard internazionale EN ISO 9999: qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato per prevenire, compensare, alleviare, compensare una menomazione, una disabilità;
- siano destinati a sostenere le famiglie o il singolo soggetto disabile impegnati in progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa o scolastica oppure di progetti per l'autonomia.

Sono esclusi servizi, strumenti, ausili e protesi che:

- sono sussidi didattici ottenibili in virtù di disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio;
- sono modifiche degli strumenti di guida dell'autoveicolo a favore di persone disabili titolari di patente speciale per le quali vi sono contributi ai sensi dell'art. 27 della legge 104/92;
- rientrano nelle provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»;
- sono ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;
- sono ottenibili attraverso forme di contributo di cui la singola persona disabile o la sua famiglia possono usufruire in ragione della loro situazione (es. studente universitario o copertura da parte di polizze assicurative specifiche);
- le richieste riferite ad ausili riconducibili ad analoghi ausili già concessi ai sensi della presente legge, laddove non supportate da adeguate motivazioni (es. richiesta di computer portatile da parte di disabile che ha già beneficiato in precedenza di contributo per l'acquisto di computer da tavolo).

Nel caso di richiesta di ausili previsti dal Nomenclatore Tariffario o comunque ad esso riconducibile, ci si comporta come segue:

- non sono ammissibili le richieste di ausili da parte di disabili che rientrano nelle categorie previste dal **Nomenclatore Tariffario delle protesi** (d.m. 332/99 Ministero della Sanità ed eventuali successive modificazioni);
- per gli ausili richiesti da disabili che non rientrano nelle categorie previste dal **Nomenclatore Tariffario**, sono ammissibili le domande presentate da disabili compresi nella classe di età 19/64 anni, con priorità alle persone in età giovane e giovane adulta (19/49 anni);
- per gli ausili ad alto contenuto tecnologico con forte connotazione sanitaria, per i quali sulla base del principio della riconducibilità a quelli contenuti nel **Nomenclato-**

re il comparto sanitario prevede un contributo per l'acquisto, l'ammissibilità viene riconosciuta, previa documentazione comprovante l'essenzialità di tali ausili, calcolando il contributo ai sensi della presente legge regionale sulla differenza tra il costo dell'ausilio e contributo sanitario, avendo attenzione che la somma dei due contributi non superi il 70% del costo dell'ausilio medesimo.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla ammissibilità di richieste di ausili informatici presentate, ad esempio, per disabili in età prescolare, tenuto conto che l'utilizzo di tali ausili implica livelli d'età, tipologia della disabilità, conoscenze e competenze della persona disabile che ne giustifichino l'utilizzo stesso e rispondano efficacemente ai suoi bisogni.

Il concetto di *acquisto* per il quale è erogato il contributo va inteso in senso lato come «acquisizione del bene e del servizio».

Ne discende che il contributo:

a) può essere erogato anche quando lo strumento, laddove ciò risulti necessario o semplicemente più appropriato o conveniente, venga acquistato temporaneamente in regime di *no-lease, affitto, leasing o abbonamento*;

b) può riguardare anche l'adattamento di strumenti già in dotazione della famiglia per trasformarli in ausili;

c) può comprendere qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (*installazione/personalizzazione, addestramento all'uso, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, interventi umani, etc.*).

Ad ulteriore chiarimento si esplicita che sono ammissibili a finanziamento le richieste che permettono alle famiglie con congiunto disabile particolarmente compromesso di poter **addeguare l'autoveicolo di proprietà** al fine di garantire alla persona stessa il miglioramento della vita di relazione.

Si ribadisce che a tale beneficio non possono accedere le persone con disabilità motoria titolari di patente speciale in quanto fruitori dei contributi di cui all'art. 27 della legge 104/92.

4. CRITERI

Le A.S.L. ed il comune di Milano pianificano e gestiscono le richieste dei singoli cittadini attraverso un sistema *a sportello*.

La gestione *a sportello* prevede una modalità di accesso continua al finanziamento, cioè le richieste possono essere presentate **senza vincoli di scadenza dei termini**.

Le A.S.L. e il comune di Milano di concerto con gli ambiti territoriali provvedono quindi attraverso lo sportello dedicato ad accogliere le richieste e a stilare una graduatoria sempre aperta ed aggiornata, sulla base di un processo di valutazione delle richieste in ottemperanza ai criteri indicati dalla Regione Lombardia con il presente provvedimento, *prevedendo due fasi per la concessione dei contributi una al 30 maggio 2004 e una al 30 novembre 2004*.

Gli ambiti territoriali provvedono a diffondere localmente l'informazione ed accompagnano i cittadini disabili e/o le loro famiglie nel processo di presentazione della richiesta. Inoltre gli ambiti territoriali partecipano alla valutazione della richiesta ed all'aggiornamento della graduatoria.

Le A.S.L. e il comune di Milano trasmettono alla Regione un report annuale sul processo di valutazione e la correlata graduatoria nonché la rendicontazione delle spese annuali sostenute per il finanziamento delle richieste ammesse.

Le A.S.L. ed il comune di Milano erogheranno il contributo dietro presentazione di idonea documentazione contabile fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute e nei tempi da loro definiti, opportunamente indicati sulla base della propria programmazione.

Si precisa inoltre che rispetto alle tecnologie considerate, si identifica una **somma minima di 260 euro** al di sotto della quale il progetto non viene ammesso a finanziamento e una **cifra massima di 15.500 euro quale tetto massimo di spesa ammissibile**.

Il contributo concesso è pari all'70% della spesa ammissibile.

Per quanto riguarda i **computer** si definiscono i seguenti importi contributivi ammissibili:

- **computer da tavolo:** il contributo erogabile è pari a **721 euro**;
- **computer portatile:** il contributo erogabile è pari a **1.224 euro**.

Le domande presentate dai cittadini aventi diritto ai bene-

fici vengono accolte e valutate sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità essere corredate da:

- *autocertificazione* del cittadino attestante la non effettuazione di altra richiesta di finanziamento pubblico o di messa a disposizione gratuita di ausilio oggetto della domanda;
- *dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo*;
- *dichiarazione della presenza di ausili e relativo supporto assistenziale già in dotazione* alla persona disabile e alla sua famiglia;
- presenza di *documentazione specifica*:
 - copia certificazione d'invalidità,
 - copia del preventivo ovvero della fattura, quest'ultima relativa all'acquisto, forniti dalle Aziende liberamente scelte dalla famiglia o dalla persona disabile quali fornitori, comprensivi dell'elenco degli strumenti con specifiche tecniche e relativo costo. Le fatture non devono essere state emesse in data anteriore al 25 dicembre 1999;
 - dichiarazione da parte dell'Azienda fornitrice responsabile dell'installazione, della personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo;
- presenza di *programma individualizzato* in cui siano evidenziati i dati clinico-anamnestici della persona disabile, le finalità e gli obiettivi da perseguire con la dotazione dello strumento tecnologico richiesto, la durata temporale del progetto, la verifica rispetto ai risultati attesi a livello individuale e familiare;

- *conformità* tra la richiesta di strumenti/ausili ed il programma individualizzato.

Ogni singola famiglia o la singola persona disabile hanno il diritto di presentare richiesta per un solo strumento.

Chi ha già usufruito precedentemente dei benefici della l.r. 23/99 art. 4 commi 4 e 5, deve attendere per richiedere lo stesso o analogo strumento già concesso non meno di 5 anni.

Fanno eccezione le richieste di adeguamento/potenziamento dell'ausilio determinate da progressivo deterioramento delle abilità della persona disabile.

Le richieste per nuovi ausili presentate da cittadini che hanno già beneficiato negli anni precedenti di contributi per ausili differenti da quelli oggetto della domanda, sono ammissibili e incluse in graduatoria, verrà presa in considerazione una volta soddisfatte completamente le domande degli altri beneficiari e solo se resteranno fondi a disposizione.

Sono da finanziare comunque prioritariamente gli eventuali ricorsi accolti.

5. SCADENZE

Le A.S.L. e il comune di Milano sono tenuti a presentare un resoconto sintetico e puntuale dell'attività di sportello comprendente il processo istruttorio delle domande pervenute e la rendicontazione aggiornata dei contributi erogati a tutto il **30 maggio 2004**, nonché al termine dell'annualità nell'ambito del previsto stato di attuazione del documento di programmazione territoriale previsto.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE LEGGI DI SETTORE NAZIONALI E REGIONALI

Scheda	LEGGE	Scadenza presentazione Documento di programmazione territoriale alla Regione (*)	Scadenza presentazione progetti alle ASL e al comune di Milano	Termine approvazione graduatoria progetti	Scadenza presentazione primo consuntivo (*)	Struttura regionale di riferimento
a	D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - l. 45/99: interventi per la lotta alla droga	15 febbraio 2004	30 aprile 2004	30 maggio 2004	15 luglio 2004	Esclusione sociale
b	Legge 5 febbraio 1992, 104 e 21 maggio 1998, n. 162: interventi di sostegno alle persone con handicap grave					Interventi di promozione e sostegno alla persona
c	Legge 28 agosto 1997, n. 285: interventi per la promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza					Interventi di promozione e sostegno alla persona
d	D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - l. 40/98: fondo nazionale per le politiche migratorie e cofinanziamento regionale					Esclusione sociale
e	Legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 28: interventi a favore di persone in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora					Esclusione sociale
f	Legge 388/2000, art. 81: interventi a favore di soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari					Interventi di promozione e sostegno alla persona
g	L.r. 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4, commi 4 e 5: acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per soggetti disabili					A sportello

(*) I provvedimenti dovranno essere presentati a:

Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale

Unità Organizzativa Interventi socio-sanitari e socio-assistenziali

via Pola 9/11 - 20124 MILANO

ALLEGATO 4

L. 289/2002, art. 46, comma 2
MISURE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
DI NUOVA COSTITUZIONE
PER IL SOSTEGNO ALLA NATALITÀ

SOGGETTI

EE.LL. relativamente ai buoni sociali di cui al punto a) «Criteri e modalità operative».

Gli organismi di privato sociale, iscritti al corrispondente registro provinciale o regionale, relativamente alla presentazione dei progetti di cui al punto b) «Criteri e modalità operative».

OBIETTIVI

Sostenere la famiglia ed in particolare i nuclei in condizioni di fragilità economica/sociale nella cura e nell'accudimento dei nuovi nati/adottati con particolare riferimento ai bambini disabili.

AMBITI D'INTERVENTO

- Buoni sociali finalizzati al sostegno dei nuclei familiari con figli di età inferiore ai tre anni, con particolare riferimento ai bambini disabili;
- promozione di azioni di sostegno alla famiglia in condizioni di fragilità sociale o economica con figli di età inferiore ai tre anni, con particolare riferimento ai bambini disabili.

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE

- a) I buoni sociali possono essere erogati, secondo i limiti di reddito e le modalità operative fissate dagli ambiti distrettuali e dal comune di Milano, per:
- contributi economici ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica per l'accudimento dei nuovi nati;
 - accudimento al domicilio del bambino fino al compimento del primo anno di età in alternativa all'asilo nido, al nido famiglia e al nido aziendale;
 - indennità giornaliera per accudimento dei bambini di età inferiore ai tre anni ricoverati in ospedale relativamente ai giorni della degenza ospedaliera.

- b) Gli organismi del Terzo Settore o le Associazioni di solidarietà familiare attivano progetti di sostegno ai nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale mirati, attraverso piani di intervento personalizzati, a rimuovere le difficoltà di carattere sociale ed economico che impediscono lo sviluppo armonico del bambino e a promuovere l'autonomia del nucleo nella cura e nella crescita del minore.

Gli ambiti distrettuali e il comune di Milano, per la parte di competenza, promuovono la realizzazione dei progetti, ne effettuano la raccolta e la valutazione ed erogano le risorse, secondo le modalità operative stabilite dagli stessi.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70% del costo del progetto.

L'erogazione dei contributi avverrà in due tranches: la prima a seguito dell'assenso al progetto, la seconda alla realizzazione dei risultati previsti sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Caratteristiche dei progetti:

- possono essere di durata annuale, biennale o triennale, sulla base delle risorse assegnate;
- devono avviarsi entro tre mesi dall'approvazione;
- devono prevedere il collegamento con i servizi territoriali;
- non possono usufruire di altri finanziamenti regionali a valere sullo stesso progetto;
- devono inoltre indicare:
 - il responsabile del progetto,
 - il numero dei nuclei familiari presi in carico, nonché il numero e l'età dei minori appartenenti al nucleo ed in carico al progetto (solo minori di età compresa tra 0 e tre anni);
- gli eventuali altri partner coinvolti nella realizzazione del progetto;
- l'ambito territoriale di realizzazione;
- il personale coinvolto, i costi previsti per le singole figure professionali impiegate nella realizzazione del progetto, nonché gli eventuali altri costi generali (attrezzature, costi di gestione ecc.).

Con successiva circolare saranno comunicate le modalità di invio del debito informativo alla Regione.